DECRETO DIRIGENZIALE N. 164 del 3 dicembre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO - Art.36 L.R. 54/85 e ss.mm.ii. Cava di calcare sita in loc.Oppido Balzata del comune di Lioni - Ditta CESA - Legale rappr.: ROSAMILIA MARIO - Esecuzione dei lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale.

PREMESSO che:

- Questo Settore, con Decreto Dirigenziale N. 1202 del 15/05/2001, in accoglimento della istanza presentata in data 03/05/1986, prodotta ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, ha autorizzato il sig. Rosamilia Mario, nato il 15/06/1958 a Lioni ed ivi residente alla via G.Marconi n.88,nella qualità di amministratore unico della ditta CESA s.n.c. , alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento sulle partt.le 2/a e 68/a del foglio 28, per complessivi mq. 8960, subordinando l'efficacia dell' autorizzazione alla presentazione di alcuni adempimenti e cioè :
    - la presentazione di un progetto di recupero ambientale, ai sensi dell'art. 28 comma 1° della L.R. 54/85 così come modificato ed integrato dalla L.R. 17/95, dell'area interessata all'estrazione degli inerti abusivamente coltivata che tenga conto anche della presenza delle cave limitrofe;
- la presentazione di un progetto di recupero ambientale dell'intera area di coltivazione che tenga conto anche delle cave limitrofe, distinto però in due sub-stralci: il primo riferito al recupero dell'area coltivata abusivamente, il secondo riferito all'area oggetto di legittima coltivazione;
- la presentazione, relativamente all'area di legittima coltivazione per la eventuale prosecuzione dell'attività di un aggiornato progetto di coltivazione, di cui all'istanza del 03/05/1986 e comunque nel rispetto della L.R. 17/95, completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 7 della stessa Legge Regionale.
- Attestazione Comunale dell'avvenuta regolarizzazione dei contributi annuali derivanti dall'applicazione della convenzione stipulata in data 01/03/1991, con decorrenza dall'anno 1986 ad oggi;
- Acquisizione parere V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12/04/1996;
- certificazione antimafia di cui all'art. 31 della legge 646/82 e 937/82 e succ.
- Il TAR Campania sez. 1 di Salerno, a seguito di ricorso n. 1997/1 da parte della Ditta CESA, ha accolto, con ordinanza n. 1011 del 02/08/2001, la domanda cautelare di sospensione, limitatamente alla inibizione dell'attività estrattiva sulle part.lle 158, 172, 156, 155, 160 del foglio n. 28 e par. n. 171 del foglio 22, per complessivi 19.250 mq circa e alla sanzione amministrativa, ferme restando l'effettuazione di tutti gli adempimenti disposti con il Decreto impugnato relativi cioè alla presentazione dei progetti ed al perfezionamento della documentazione amministrativa;
- Questo Settore con nota n. 11623 del 21/11/2001, invitava nuovamente la ditta CESA ad ottemperare a quanto su richiesto;
- La ditta CESA in data 28/01/2002 ha inviato un progetto globale di coltivazione e recupero ambientale dell'area di cava, che è non stato ritenuto meritevole di approvazione in quanto lo stesso prevedeva la coltivazione anche sulle particelle coltivate abusivamente per le quali invece era stato disposto solo il recupero ambientale;
- La ditta CESA in data 29/06/2004 ha presentato un nuovo progetto di coltivazione e recupero ambientale che non è stato ritenuto meritevole di approvazione motivandone dettagliatamente detto esito con la nota n. 659918 del 20/08/2004 e restituendone una copia;
- Questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 51 del 20/08/2004, a seguito di rilievo topografico, effettuato da tecnici di questo Settore, con adeguata strumentazione tecnica ha disposto la sospensione dell'attività estrattiva sulla porzione della part. 172 del foglio n. 28, poiché la stessa ritenuta abusiva per mq. 5.640 circa;
- Con ulteriore sopralluogo in data 7/12/2004, effettuato da tecnici di questo Settore, è stato riscontrato che la ditta CESA continuava abusivamente l'attività estrattiva sulla part. 172 e sulle partt. 158 e 68 del foglio n. 28 , determinando la formazione di pareti sub-verticali, costituendo condizioni di pericoli per le maestranze ed i mezzi impegnati sui lavori;
- L'area delimitata dalla part. 172 è stata inibita con il già citato Decreto Dirigenziale n. 51 del 20/08/2004, avverso il quale la stessa ditta aveva proposto ricorso al TAR Campania sez. Salerno, che con Ordinanza n. 1380/2004 del Registro Ordinario e n. 2630/2004 del Registro Generale non aveva accolto detto ricorso;

- Questo Settore, per i motivi sopra esposti, ricorrendo gli estremi per l'applicazione dell'art. 27 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii. ha emesso Decreto di Apposizione Sigilli n. 8 del 26/01/2005 sulla part. 172 del foglio n. 28 per mq 5.640;
- Questo Settore in data 02/02/2005 con nota prot. n. 0090698, ha rilevato la persistente inadempienza da parte della ditta CESA a quanto disposto con precedenti provvedimenti, ha invitato e diffidato la stessa ditta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 lett. d) della L.R. 54/85, così come modificata ed integrata dalla L.R. 17/95, a trasmettere, entro il termine perentorio di gg. 90 (novanta) , apposita documentazione, già richiesta con il Decreto di Autorizzazione e ripetutamente sollecitata e precisamente:

1) Presentazione di un progetto di recupero ambientale, ai sensi dell'art. 28 comma 1° della L.R. 54/85 così come modificato ed integrato dalla L.R. 17/95, dell'area interessata all'estrazione degli inerti abusivamente coltivata che tenga conto anche della presenza delle cave limitrofe;
2) Presentazione un progetto di recupero ambientale dell'intera area di coltivazione che tenga conto anche delle cave limitrofe, distinto però in due sub-stralci: il primo riferito al recupero dell'area coltivata abusivamente, il secondo riferito all'area oggetto di legittima coltivazione;
3) Relativamente all'area di legittima coltivazione per la eventuale prosecuzione dell'attività presentazione di un aggiornato progetto di coltivazione, di cui all'istanza del 03/05/1986 e comunque nel rispetto della L.R. 17/95, completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 7 della stessa Legge Regionale.
4) Presentazione di attestazione Comunale dell'avvenuta regolarizzazione dei contributi annuali derivanti dall'applicazione della convenzione stipulata in data 01/03/1991, con decorrenza dall'anno 1986 ad oggi;
5) Adempimenti di competenza per le procedure V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 per i progetti di attività estrattive;
6) Acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni rilasciati dagli Enti di cui all'art. 10 della L.R. 54/85 e successive modifiche ed integrazioni;
7) Presentazione certificazione antimafia, di cui alle Leggi 13/09/1982 n. 646 e 23/12/1982 n. 937;

In particolare per quanto atteneva al punto 7, la ditta CESA s.r.l. doveva far pervenire a questo Settore:

- copia dell'istanza e della "scheda riassuntiva" dei dati inerenti l'attività puntualmente compilata dal proponente in ogni sua parte (si allega copia della scheda riassuntiva);
- n. 2 copie del progetto e della documentazione dell'attività di che trattasi, contenenti gli elementi di valutazione previsti dal D.P.R. 12/04/1996;
- copia del parere rilasciato dell'Autorità di Bacino competente.

- La ditta Cesa, a seguito di diffida da parte di questo Settore, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. D della L.R. 54/85, ha fatto pervenire, per opportuna conoscenza, in data 16/06/2005, copia di un progetto di coltivazione e recupero ambientale, in uno con le cave limitrofe, in ditta Iuliano Inerti s.a.s. e Iuliano Inerti s.a.s. (ex SICES);
- Con successive note del 14/11/2005, 01/12/2005 e 14/12/2005, sono state inviati a questo Settore i Pareri e nullaosta rilasciati dagli uffici competenti relativi ai vincoli nell'area di cava;
- In data 28/02/2006 con nota prot. n. 187712 questo Settore ha inviato il progetto suindicato al Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente A.G.C. Ecologia per il giudizio di compatibilità ambientale;
- Il Settore tutela dell'ambiente dell'A.G.C. Ecologia della Regione Campania con nota in data 30.05.2006 prot. 473285 comunicava alla ditta iuliano inerti che la Commissione V.I.A. aveva esaminato il progetto decidendo che lo stesso dovesse essere sottoposto a procedura di valutazione . Pertanto nel richiedere integrazioni al progetto presentato invitava gli esercenti ad attivare la procedura prevista dal D.P.R. 12.04.96 art. 5 e segg. A tutt'oggi non risulta che la ditta abbia dato corso agli adempimenti richiesti;
- Tecnici di questo Settore in data 12/05/2006, in sede di sopralluogo hanno accertato che i lavori di estrazione venivano eseguiti in approfondimento nel piazzale di cava, in particolare sulla part. n. 68 del foglio di mappa n. 28, part. al confine con quella n. 84, di proprietà della ditta Iuliano Inerti s.a.s. I lavori sono stati eseguiti in difformità del progetto approvato ed oggetto dell'autorizzazione n. 1202 del 15/05/2001 compromettendo seriamente anche la possibilità di realizzazione del progetto globale di recupero ambientale presentato dalla ditta CESA s.r.l., in uno con le ditte limitrofe Rising House s.r.l. Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.r.l.) e Rising House s.r.l. Unipersonale (ex SICES e ex Iuliano Inerti), in ottemperanza a quanto deliberato dalla commissione Tecnico Consultiva della Regione Campania con

verbale n. 31 del 21/10/1988 ed al momento al vaglio degli uffici competenti per il rilascio del parere V.I.A;

- Con nota del 25/05/2006 prot. n. 460553, questo Settore nel confermare la sospensione dei lavori estrattivi disposto con il su citato sopralluogo del 15/05/2006 ha invitato il Direttore Responsabile di cava, ai sensi dell'art. 674 del D.P.R. 128/59, entro gg. 15 (quindici) a redigere e presentare a questo Settore un piano di ripristino dei luoghi, nel quale fossero descritti i lavori occorrenti per l'eliminazione dei pericoli, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione dello stesso, nonché le modalità esecutive. Detto piano, completo di apposito rilievo plano altimetrico e relative sezioni longitudinali e trasversali redatti in scala adeguata, per l'esatta individuazione degli interventi proposti, doveva essere compatibile con il progetto globale di recupero ambientale presentato dalla ditta CESA s.r.l., in uno con le ditte confinanti. Il Direttore Responsabile inoltre doveva disporre idoneo transennamento dei fronti di cava oggetto di possibili crolli.;
- Nel frattempo a seguito di sopralluogo del 9/06/2006 effettuato da tecnici di questo Settore, è stato accertato che la ditta CESA non aveva ottemperato a quanto prescritto da questo Ufficio, anzi la stessa continuava ad effettuare attività estrattiva abusiva in approfondimento nel piazzale di cava, in violazione della sospensione suindicata. Si accertava, inoltre che lungo la parete del fronte di cava ubicato a sinistra in prossimità dell'ingresso, sulla part. n. 172 del foglio di mappa n. 22 esisteva una situazione di ulteriore pericolo determinata da condizioni di instabilità del terreno di cappellaccio e calcare fratturato che scivolando lungo la parete potrebbe investire la strada di accesso alla cava determinando condizioni di pericolo per le persone e mezzi presenti in cava;
- Tecnici di questo Settore, in data 28/08/2006, in sede di nuovo sopralluogo effettuato nella cava in oggetto hanno accertato che la ditta CESA s.r.l., oltre ad aver continuato l'attività estrattiva in approfondimento nel piazzale di cava e precisamente sulle partt. 86 e 158 del foglio di mappa n. 28 per una lunghezza di ml. 135,00 circa, per una larghezza di circa ml. 35,00 circa, e per una altezza di ml. 6,00 circa, aveva anche effettuato lavori di estrazione sulla particella n. 172 del foglio di mappa n. 28, particella oggetto di Decreto Dirigenziale n. 8 del 26/01/2005 di apposizione sigilli;
- In considerazione di quanto sopra con Decreto Dirigenziale n. 130 del 01/09/2006 è stato emesso provvedimento di:

1. Sospensione immediata dell'attività estrattiva su tutta l'area di cava legittima e ammessa dal TAR Campania sez. SA II con Ordinanza n. 1011 del 02/08/2001.
2. Riapposizione dei sigilli ai sensi dell'art. 27 della L.R. 54/85 sulla part. n. 172 del foglio di mappa n. 28.
3. Apposizione sigilli sulla porzione delle partt. Nn. 68 e 158 del foglio di mappa n. 28, confinanti con la part. n. 84 del foglio di mappa n. 28 di proprietà della società Rising House Unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s.) interessata dai lavori di approfondimento, per inottemperanza da parte della ditta CESA s.r.l. all'ordine di sospensione emesso con nota n. 460553 del 25/05/2006.

- Con lo stesso provvedimento alla ditta CESA è stata ordinata di procedere, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni al pagamento a favore del comune di Lioni al conguaglio degli oneri di convenzione determinati in via provvisoria per gli anni 1986 al 2005 in euro 149025.73 avvertendo che in caso di mancato adempimento entro il termine perentorio prescritto, si sarebbe proceduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 18 comma 4 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.
- Alla ditta CESA veniva inoltre ordinato di procedere al ripristino dello stato dei luoghi con colmamento della zona del piazzale oggetto di approfondimento abusivo, le cui modalità esecutive dovevano essere riportate in apposito progetto da sottoporsi alla preventiva autorizzazione di questo Settore e al ripristino della recinzione di tutta l'area di cava.
- La ditta CESA s.r.l. con nota datata 9/10/2006, acquisita in pari data al prot. di questo Settore al n. 0824213, ha provveduto all'invio di un progetto per il ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza a quanto disposto con il Decreto Dirigenziale n. 130 del 01/09/2006.
- Con nota datata 18/12/2006, acquisita al prot. di questo Settore in data 19/12/2006 al n. 1046202, la ditta CESA, in sostituzione del progetto presentato il 09/10/2006, ha trasmesso un nuovo "Progetto per il ripristino dello stato dei luoghi di una sezione dell'area di cava" stralcio del Progetto Globale di coltivazione e recupero già presentato unitamente alle due ditte limitrofe, Rising House s.r.l unipersonale (ex Iuliano Inerti s.a.s ex Iuliano Inerti s.a.s ex Sices);
- Con nota n. 30106 del 11/01/2007 questo Settore invitava la ditta CESA, al fine di definire l'istruttoria del progetto presentato, a procedere alla definizione dei confini della cava autorizzata di concerto con i

proprietari confinanti esercenti di cava precisando che nelle more di detti adempimenti l'istruttoria del progetto presentato rimaneva sospesa.

RITENUTO che:

- L'autorizzazione rilasciata al sig. ROSAMILA MARIO, in premessa citato, per la prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di che trattasi , per gli effetti dell'art. 89 comma 16 delle Norme di attuazione del PRAE e successivamente modificato dall'Ordinanza n. 12 del 06/07/2007 del commissario ad acta, ha perso efficacia a far data dal 31/03/2007 per cui allo stato sulle aree innanzi individuate i non può essere consentita alcuna coltivazione;
- Il progetto globale presentato è finalizzato alla coltivazione del giacimento ed al Recupero ambientale. L'ipotesi progettuale ha la finalità di conseguire una sistemazione ed allargamento del piazzale di cava attraverso lavori di scavo e sostanziale abbassamento di una estesa superficie insistente sia sull'aree di legittima coltivazione sia su quelle limitrofe;
- Configurandosi l'intervento quale naturale definizione del programma di coltivazione in attuazione dell'art. 36 della L.R.54/85 e ss.mm.ii. ed in presenza del PRAE in fase di attuazione, non si ritiene ipotizzabile la previsione di nuove escavazioni con apporto di sostanziali modificazioni dello stato dei luoghi;
- Lo stato dei luoghi, riportato sui grafici dello stato di fatto e posto a base per la realizzazione del progetto globale di recupero ambientale dell'area , presentato dalla ditta CESA in uno con le ditte limitrofe per il giudizio di compatibilità ambientale, in data 2/02/2006, ed inoltrato al Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente della Regione Campania, è stato totalmente modificato compromettendone l'intera progettazione prevista per realizzare le opere necessarie al recupero ambientale nonché i relativi progetti stralcio ;
- La ricomposizione ambientale, proposta, non ricostituisce i caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area stessa, in rapporto con la situazione preesistente e circostante e con la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati;
- Il sig. Rosamilia Mario legale rappresentante della cava in argomento, non ha provveduto a quanto richiesto da parte del Servizio V.I.A. Settore Tutela Ambiente della Regione Campania;
- Il progetto stralcio, inoltrato in data 18/12/2006, del progetto globale di coltivazione e di recupero ambientale delle aree relative alle tre cave limitrofe, trasmesso in data 16/06/2005, assunta al n. 530262 di protocollo di questo Settore in data 20/06/2005, dalla ditta Iuliano inerti S.a.s., unitamente alle ditte Iuliano inerti S.a.s (ex SICES) e CESA S.r.l., ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii., non è meritevole di approvazione e va pertanto restituito;
- Il venir meno della efficacia dell'autorizzazione alla data del 31/03/2007, in attuazione compatibilmente con le Norme di Attuazione del P.R.A.E., impone comunque agli esercenti l'obbligo di portare a compimento il programma di ricomposizione ambientale del sito di cava;
- Si rende necessario adottare un nuovo provvedimento necessario a portare a compimento il solo programma di ricomposizione ambientale del sito di cava.

CONSIDERATO che :

- Il Commissario ad Acta con propria ordinanza n. 11 del 07/06/2006 , unitamente agli atti ed elaborati riportati , pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006, approvava il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania;
- Con la L.R. 15/2005 art.17 e poi successivamente in virtù di quanto previsto dalla normativa di attuazione del PRAE, come rettificato con ordinanza del commissario ad acta n. 12 del 06/07/2007, veniva disposta la proroga , ope legis, delle attività estrattive o prossime alla scadenza fino al 31/03/2007;
- L'area di cava di che trattasi risulta essere compresa tra quelle individuate dal PRAE come "aree suscettibili di nuove estrazioni" e quindi sottoposta alla disciplina dettata dall'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE;
- L'inefficacia dell'autorizzazione a partire dal 31/03/2007 ha comportato la sospensione dell'attività estrattiva per la cava in argomento.

VISTO

- il D.P.R. 14/01/1972 n° 2;
- il D.P.R. 24/07/1977 n°616

- il D.P.R. 09/04/1959 n°128;
- la L.R. 13/12/1985 n° 54 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 25/11/1996 n° 624;
- la legge 07/08/1990 n° 241;
- la delibera di delega n° 3153 del 12/05/1995;
- il D.P.G.R.C. n° 7018 del 21/07/1195;
- l'art.4 del D.L. 165/2001;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio cave del servizio 03 di intesa con il Dirigente del Servizio 03 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Dirigente del Settore;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati, al sig. Rosamilia Mario, nato il 15/06/1958 a Lioni ed ivi residente alla via G.Marconi n.88, nella qualità di amministratore unico della ditta CESA s.n.c.:

a. La conferma della sospensione di ogni attività estrattiva sull'intera area di cava;

b. La esecuzione dei soli lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale nella cava sita in località Oppido Balzata del comune di Lioni, delimitata:

i. Dall'area di legittima coltivazione di cui le partt.le 2/a e 68/a del foglio 28, per complessivi mq. 8960;

ii. Dall'area consentita dal TAR di cui le 158, 172(in parte), 156, 155, 160 del foglio n.28 e n. 171 del foglio 22, per complessivi 19.250 mq circ ;

iii. Dall'area di cui la part .172(rimanente parte) del foglio n. 28, ritenuta abusiva per mq. 5.640 circa.

SI DISPONE

1. La restituzione degli atti progettuali relativi alla coltivazione e recupero ambientale, trasmessi in data 16/06/2005 e successivamente in data 18/12/2006, assunti al n. 530262 di protocollo di questo Settore il 20/06/2006, ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii.;
2. La presentazione di un idoneo ed aggiornato progetto di recupero ambientale , stralcio di un progetto globale di recupero ambientale comprendenti anche le aree delle cave adiacenti,"Rising House Unipersonale(ex Iuliano Inerti s.a.s)" e "Rising House Unipersonale(ex SECES) ", tale da armonizzarsi che con quelli relativi alle cave innanzi indicate così come deliberato dalla Commissione Tecnico Consultiva della Regione Campania con verbale n. 31 del 21/10/1988, e corredato altresì da una situazione aggiornata dello stato di attuazione del programma relativo alla cava di che trattasi, nel rispetto dell'art. 9 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., completo degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), i), l), dell'art. 8 comma 2;
3. La presentazione di una aggiornata polizza fideiussoria Bancaria;

SI DIFFIDA

Il sig. ROSAMILIA MARIO, innanzi individuato, a presentare il programma di ricomposizione innanzi richiamato entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica del presente atto, al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ai fini dell'istruttoria e del successivo atto conclusivo di cui alla L.R. 54/85 e s.m. i., nei tempi e modi in essa indicati, nonché agli Enti di cui all'art.10 della stessa L.R., per il rilascio dei pareri eventuali e/o autorizzazioni ai fini idrogeologici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici.

In caso di inadempienza da parte di codesta ditta si darà corso alle procedure di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.

E' fatto assoluto divieto, alla Ditta "CESA", di eseguire o far eseguire alcun tipo di attività rivolta all'attività estrattiva di cava, nonché, l'utilizzo di eventuali materiali già scavati e depositati nell'area di cava e dei macchinari esistenti nel luogo permanendo in essere il Decreto Dirigenziale n. 130/2006 fino a nuova determinazione.

Avverso il presente Decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 gg dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Il presente decreto è rimesso:

- Al Sindaco del Comune di Lioni affinché disponga la notifica, nelle forme di rito, al Sig. ROSAMILIA MARIO, amministratore Unico ed esercente, residente nel Comune di Lioni alla via G.Marconi n.88;
- Al Comune di Lioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Comune di Lioni per conoscenza e norma;
- All'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- All'Autorità di Bacino della Puglia (fiume Ofanto) Valenzano (Bari);
- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- Al S.T.A.P. delle Foreste di S.Angelo dei Lombardi;
- Alla Comunità Montana "Alta Irpinia ";
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lioni;
- Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione;
- Per conoscenza:
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ;
- Al Settore Ricerche e Valorizzazione Cave e Torbiere di Napoli;

Per il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Il Dirigente del Settore
Ing. Duilio Ronconi